



Delibera della Giunta Regionale n. 864 del 14/12/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

BANCA DEGLI OCCHI (CORNEE E SEGMENTI OCULARI): APPROVAZIONE TARIFFARIO REGIONALE PER IL RIMBORSO SPESE PER PRELIEVO, ANALISI, TRATTAMENTO, CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a) la legge n. 91 del 1.4.1999 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti", agli artt. 15 e 17, disciplina l'organizzazione delle strutture per la conservazione dei tessuti e la determinazione delle relative tariffe ed attribuisce alle Regioni il compito di individuare le Banche dei tessuti.
- b) la Giunta Regionale con deliberazione n. 131 del 30/01/2009 ha autorizzato la banca degli occhi (cornee e segmenti oculari) con sede presso il P.O. Pellegrini di Napoli afferente all'ASL NA Centro, istituita con deliberazione di Giunta Regionale n. 2040 del 23.11.2007;
- c) i compiti ad essa attribuiti sono la conservazione e la distribuzione dei tessuti prelevati, certificandone la tracciabilità, l'idoneità e la sicurezza sulla base di apposite linee guida predisposte dal Centro Nazionale Trapianti e i criteri stabiliti dalle Direttive Europee :

CONSIDERATO che:

- a) per il funzionamento della banca, la DGR n. 131/09 ha stabilito che le risorse finanziarie derivino per il primo anno da risorse regionali e dal secondo anno dai ricavi ottenuti dalla cessione dei tessuti ai centri trapianto;
- b) pertanto, risulta necessario determinare le tariffe per il rimborso alla A.S.L. sede di Banca delle cornee, tenuto conto che l'attività della Banca in questione comporta un notevole impegno sia in termini di esecuzione del prelievo, che nell'attività di conservazione e certificazione del tessuto;
- c) peraltro il Centro Nazionale Trapianti, ha valutato positivamente il documento elaborato dal Gruppo di Lavoro delle Banche degli occhi relativo all'adozione di una tariffa comune di riferimento per il rimborso delle cornee a livello nazionale ed ha ritenuto, da una analisi di quelle attualmente in vigore nelle diverse banche delle cornee italiane, che il costo da attribuire ad una cornea processata e certificata idonea per trapianto non può essere inferiore ai 1300 – 1500 euro;

RITENUTO:

- a) di approvare gli importi, che vengono indicati nell'allegato 1) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che tengono conto delle tariffe mediamente applicate in altre regioni italiane;
- b) di dover stabilire che:
 - b.1 le tariffe comprendono già il costo per il prelievo dei tessuti, che viene eseguito con risorse interne a disposizione della Banca stessa, la quale se ne fa carico direttamente e pertanto non sono previste tariffe specifiche per le strutture sede di prelievo esterne alla Banca;
 - b.2 Le tariffe individuate con il presente provvedimento devono essere corrisposte all'Azienda Sanitaria sede della Banca dall'Azienda Sanitaria che ha utilizzato il tessuto a scopo di trapianto, mediante una fatturazione diretta tra le Aziende Sanitarie sia in ambito regionale che in ambito extraregionale.
 - b.3 Il trasporto dalla Struttura di Prelievo alla Banca è a carico della Banca, il trasporto dalla Banca alla Struttura di Trapianto è a carico della Struttura che effettua il Trapianto.
 - b.4 Le operazioni di pagamento devono essere eseguite entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale, a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate,

1. di approvare le tariffe per il rimborso delle spese per prelievo, analisi, trattamento, conservazione e messa a disposizione di tessuti distribuiti dalla Banca delle Cornee, che vengono indicate nell'allegato 1) alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
 2. di stabilire che:
 - 2.1 le tariffe comprendono già il costo per il prelievo dei tessuti;
 - 2.2 i prelievi di tessuto effettuati dalla Banca sono eseguiti con risorse interne a disposizione delle Banche stesse, le quali se ne fanno carico direttamente e pertanto non sono previste tariffe specifiche per le strutture sede di prelievo esterne alle Banche;
 - 2.3 il trasporto dalla Struttura di Prelievo alla Banca è a carico della Banca, Il trasporto dalla Banca alla Struttura di Trapianto è a carico della Struttura di Trapianto;
 - 2.4 le operazioni di pagamento devono essere eseguite entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura;
 3. di stabilire che gli effetti del presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2011
 4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
- di inviare la presente all'Area Generale di Coordinamento 20 Assistenza Sanitaria, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione per la pubblicazione sul BURC.